

1° GENNAIO 2007.

**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DEL VASTESE**

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

Titolo I – Natura e modalità della distribuzione.

Art.1 Gestione dell'acquedotto

La direzione, sorveglianza e gestione diretta o indiretta del servizio dell'acquedotto e il servizio di distribuzione dell'acqua agli utenti, sono affidati ai sensi del T.U. delle Leggi sul Mezzogiorno approvato con D.P.A. n° 1523 del 30/06/1967 e successive modificazioni, al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Vasto che le esplica in conformità delle norme e disposizioni del presente Regolamento e delle leggi vigenti.

Art.2 Vigilanza igienico - sanitaria

Le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dall'unità sanitaria locale ed il presidio e servizio multinazionale di prevenzione di cui all'Art.22 della Legge Dicembre 1978 n° 833.

Art.3 Natura dell'acqua

L'acqua distribuita nell'ambito dell'area di sviluppo industriale, attraverso apposite condotte e assoggettata a concessione può essere:

- a) Acqua industriale trattata e pertanto da considerarsi non potabile.
- b) Acqua potabile destinata ad uso sia industriale che potabile (uso promiscuo).
- c) Acqua destinata esclusivamente ad uso potabile.

L'utente è tenuto a sua cura, spese e responsabilità a contrassegnare i punti di prelievo, sia prestabiliti che possibili dell'acqua distribuita con il sistema di cui ai punti a) e b).

E' fatto obbligo alle industrie di avvalersi dei servizi idrici consortili.

Art.4 Sistema di distribuzione dell'acqua

Le derivazioni di acqua vengono effettuate esclusivamente dalle condotte di distribuzione, poste di norma, ma non necessariamente, lungo i margini o nella sede delle principali strade consortili.

Art.5 Specie delle concessioni

Le concessioni di acqua sono effettuate, di norma, a deflusso libero, misurato da apparecchi registratori.

Sono ammesse concessioni a forfait, con erogazione a bocca libera, solo per le bocche da incendio

NORME GENERALI

Art.6

E' fatto divieto più assoluto dell'utilizzo, con impianti fissi o non, di acqua di sottosuolo. Coloro che per esigenze particolari avessero bisogno di perforare pozzi, dovranno farne preventiva domanda al Consorzio, corredandola di relazione giustificativa e potranno dare inizio all'iter autorizzativo previsto per legge e successivamente all'esecuzione dei lavori, dopo che il Consorzio avrà dato il proprio motivato assenso scritto sull'istanza.

E' comunque severamente vietato eseguire collegamenti diretti fra tubazioni alimentate dalle reti dell'acquedotto consortile ed impianti utilizzanti acque derivanti dal sottosuolo, sorgenti, ecc. anche se tale collegamento è provvisto di dispositivi di sicurezza.

Ogni prelievo d'acqua da parte dei privati, all'infuori delle bocche di erogazione impiantate per regolari concessioni, è vietato e considerato in mala fede anche agli effetti penali.

Per le industrie che all'entrata in vigore del presente Regolamento, abbiano già provveduto ad alimentare gli opifici industriali con impianti utilizzanti acque dal sottosuolo, il Consorzio provvederà alla chiusura e piombatura dei pozzi che potranno essere riattivati solo in casi di assoluta necessità o comunque previo benessere del Consorzio. L'infrazione delle succitate prescrizioni comporta la sospensione della somministrazione dell'acqua, nonché la revoca della concessione con le conseguenze di cui al successivo art.32.

Art.7 Specie delle concessioni

Le concessioni si dividono in :

- a) ordinarie
- b) provvisorie

Esse vengono accordate sotto la sorveglianza delle norme del presente Regolamento e delle condizioni speciale che di volta in volta possono essere fissate nel contratto di utenza. Di norma le concessioni sono singole per ogni tipo di acqua.

E' fatto divieto assoluto di derivare od utilizzare le acque consortili senza essere provvisti di regolare concessione. Un eventuale utilizzo in difetto verrà considerato fraudolento e sarà perseguito a norma di legge, oltre al risarcimento del danno e l'immediata interruzione forzosa dell'erogazione, senza che quest'ultima comporti responsabilità attribuibili al Consorzio in merito ad eventuali danni a persone, cose od al processo produttivo in atto.

La concessione rappresenta un atto dovuto in rapporto alle responsabilità soggettive del servizio: pertanto il pagamento del corrispettivo non esime l'utenza da tale obbligo ed in difetto si potrà provvedere comunque all'interruzione dell'erogazione delle acque.

Art.8 Diritto alla concessione

Nelle strade già canalizzate o non il Consorzio, entro i limiti del quantitativo di acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, fa concessione di acqua esigendo dai richiedenti le spese per espropriazioni e/o servitù comprese qualora necessarie, per l'istruttoria tecnica, i diritti di allaccio, nonché le spese sostenute dal Consorzio per detti allacci qualora l'utente intenda avvalersi del Consorzio per la loro realizzazione.

Art.9 Durata della Concessione

Le concessioni ordinarie hanno di norma durata annuale. Esse possono avere inizio in qualsiasi giorno stabilendosi la scadenza contrattuale al 31 Dicembre dell'anno in corso.

Art.10 Modalità per la disdetta

Gli utenti che non intendono rinnovare la concessione per la fornitura dell'acqua, almeno tre mesi prima della scadenza dell'atto di concessione, e cioè entro il 30 Settembre, devono dichiararlo per iscritto al Consorzio.

In mancanza di disdetta, salvo quanto disposto dall'Art.16 del presente Regolamento, la fornitura si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Tutte le spese di bollo e registrazioni inerenti alla stipula e rinnovo del contratto sono a carico degli utenti.

Art.11 Scarico delle acque

Ogni concessione d'acqua, per qualunque uso, è subordinato all'accertamento, da parte del Consorzio, che sia assicurato il regolare smaltimento delle acque di rifiuto mediante allacciamento alla rete fognante consortile o, in mancanza, con altro sistema ritenuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria e dal Consorzio. L'accertamento deve essere condotto anche ad evitare che possano prodursi inquinamenti di corsi d'acqua, o altri inconvenienti, tenute presenti le disposizioni di legge nonché le disposizioni particolari emanate dal Consorzio in materia di scarichi.

Art.12

E' esclusa di norma la possibilità di concessioni con derivazioni dalle condotte destinate alla alimentazione dei serbatoi di testata.

Esse possono essere concesse soltanto quando concorrano particolari circostanze, a giudizio insindacabile del Consorzio e sotto l'osservanza di particolari disposizioni dallo stesso prescritte.

Art.13 Norme per le concessioni

Le concessioni d'acqua sono fatte di norma ai proprietari, enfiteuti ed usufruttuari degli immobili industriali e agli affittuari.

In tale ultimo caso la durata della concessione non potrà eccedere i limiti della durata dell'affitto, comprovato da contratto di locazione di data certa.

Art.14

Le concessioni sono cumulative per tutte le località dello stesso immobile che appartengono alla stessa persona o Società e servono al medesimo uso.

Nel caso di più immobili consorziati la concessione viene fatta all'amministrazione dei consorziati che ne risponde ai sensi di legge.

Nel caso di immobili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione dell'amministrazione, il Consorzio potrà ugualmente concedere che gli immobili stessi siano serviti da una sola derivazione, sempre che i proprietari si rendano garanti di tutti i pagamenti inerenti all'utenza.

Art.15 Richiesta delle concessioni

La domanda di concessione dovrà essere redatta in conformità di apposito modulo rilasciato dal Consorzio.

Essa dovrà essere firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante e dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) cognome, nome, qualità e residenza del richiedente;
- b) se proprietario, enfiteuta o affittuario dell'immobile per il quale viene fatta richiesta la concessione;
- c) indicazione del consumo annuale;
- d) indicazione ed impegnativa di minimo consumo trimestrale;
- e) indicazione dell'immobile per il quale l'acqua è richiesta.

La richiesta fatta dal proprietario deve essere accompagnata dal titolo dimostrante il proprio diritto sull'immobile; quella dell'affittuario, dal nulla osta del proprietario e dalla scrittura di fitto che ne dimostri la ulteriore durata superiore od uguale a quella prescritta dall'art.9.

Ogni domanda di concessione d'acqua comporta, fra l'altro, il deposito, a garanzia dell'impegno assunto, di una somma pari ad una annualità del canone riferito al minimo contrattuale garantito, nonché il pagamento delle tasse fissata nella apposita tabella dell'Allegato "A" che potrà essere aggiornata di anno in anno, dal Comitato Direttivo del Consorzio a titolo di concorso nella spesa di istruttoria e della pratica di concessione.

Tale taxa resta efficace, perché l'utente possa ottenere la concessione entro un periodo di mesi 6 (sei). Decorso tale termine occorrerà ripetere il versamento, salvo che il ritardo non sia dipeso dal Consorzio. La taxa stessa sarà restituita all'utente se la concessione non avrà luogo per determinazione del Consorzio.

Art.16 Diritto di rifiuto e revoca delle concessioni

Il Consorzio, previo accertamento, avrà facoltà insindacabile di accogliere o respingere la domanda di concessione o di subordinare l'accoglimento a modifiche o prescrizioni di sua determinazione.

Del pari sarà in facoltà del Consorzio di revocare in qualsiasi tempo la concessione fatta o rifiutare il rinnovo, qualunque sia l'uso dell'acqua, qualora si verificassero condizioni eccezionali di erogazione o di servizio o altri gravi motivi da vagliarsi insindacabilmente dal Consorzio.

Art.17 Modalità successive alla richiesta di concessione

Accertata la possibilità della concessione, il Consorzio comunica al richiedente la specifica della spesa preventiva occorrente per ottenere la concessione, comprensiva delle spese occorrenti all'allaccio e delle altre somme dovute per depositi cauzionali a norma dei successivi articoli.

Il preventivo la cui validità sarà di gg. 30, sarà redatto su base di apposita tariffa dei prezzi dei lavori e dei materiali approvata dal Consorzio e dallo stesso riveduta, quando occorran giustificati motivi, con l'aumento della percentuale delle spese generali, tecniche e di amministrazione pari al 20% dell'importo del lavoro e fornitura.

Art.18

Per ottenere la concessione il richiedente dovrà provvedere al versamento al Consorzio delle somme richieste a norma del presente Regolamento e procedere alla stipula di apposito atto di concessione su di uno schema fornito dal Consorzio stesso.

Le stesse norme del presente articolo, oltre al versamento della taxa di istruttoria di cui al penultimo comma dell'art.15 valgono per lo spostamento di derivazione di precedenti concessioni e/o riattivazioni di impianti esistenti.



Art.19 Norme per il pagamento delle spese

Il Consorzio potrà concedere a richiesta dell'utente, che il pagamento delle spese di costruzione con i relativi interessi bancari vigenti al momento, venga fatto ratealmente, secondo tempi e modalità determinate dal Consorzio stesso.

Art.20

Tutte le spese da farsi per conto dell'utente, per i lavori eseguiti direttamente dal Consorzio o a mezzo di installatori autorizzati, sono determinate in base ai prezzi delle tariffe di cui al precedente articolo 17.

In tutti i casi in cui il Consorzio esegua lavori a consuntivo a carico dell'utente, l'accertamento dei lavori eseguiti e dei materiali impiegati è firmato dall'utente in segno di accettazione.

Nel caso che questa venga rifiutata, si procede in contraddittorio alle verifiche dei lavori e ove il rifiuto si ravvisi ingiustificato, le spese relative alla verifica verranno addebitate all'utente.

Art.21

Spetta al Consorzio di determinare il diametro della presa e le caratteristiche del contatore, in relazione ai consumi concessi all'utente nonché scegliere il luogo sia per la derivazione della presa sia per il collocamento del contatore.

Ogni derivazione sarà realizzata secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico consortile. La Ditta risponderà con le penali previste dal seguente Regolamento per eventuali manomissioni dell'apparecchio misuratore.

Art.22

Qualsiasi lavoro di costruzione, riparazione e manutenzione di qualsiasi conduttura o apparecchio fisso e comunque fino all'apparecchio misuratore è eseguito esclusivamente dal Consorzio direttamente o a mezzo degli installatori autorizzati dallo stesso. Il Consorzio non risponde delle manutenzioni, riparazioni da eseguirsi all'interno dell'insediamento produttivo, le cui spese restano a totale carico dell'utente.

Art.23

Le condotte stradali e le derivazioni trasversali costruite a totale spesa degli utenti, per la parte ricadente in suolo consortile, appartengono al Consorzio restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Sono invece di proprietà dell'utente le condotte ricadenti nella sua privata proprietà, purché non siano precedenti l'apparecchio misuratore.

Manutenzione delle condotte

Art.24

Tutte le verifiche, manovre, riparazioni e manutenzioni occorrenti alle derivazioni della presa consortile fino all'apparecchio misuratore compreso, spettano esclusivamente al Consorzio che potrà agire direttamente o indirettamente con personale dallo stesso autorizzato e sono vietate agli utenti o a chiunque altro sotto pena del pagamento dei danni e delle eventuali azioni penali. La spesa relativa a tali operazioni, salvo quanto disposto nel presente Regolamento, è rimborsata con il prezzo unitario di fornitura. Il Consorzio non risponde delle manutenzioni, riparazioni da eseguirsi all'interno dell'insediamento produttivo, le cui spese restano a totale carico dell'utente. Di qualunque guasto delle condotte e degli apparecchi, di irregolarità nella erogazione, o inconvenienti di qualunque natura, l'utente ha l'obbligo di dare immediato avviso al Consorzio.

Art.25 Condotte prementi di adduzione ai serbatoi

E' esclusa, di norma, la possibilità di concessioni con derivazioni dalle condotte destinate alla alimentazione dei serbatoi.

Ad esse si può dar luogo soltanto quando concorrono particolari circostanze, a giudizio insindacabile del Consorzio, e sotto la osservanza di particolari prescrizioni dallo stesso emanate.

X Art.26 Impegnativi trimestrali o annuali.

Per ogni concessione, ai fini della programmazione delle attività di derivazione e produzione delle acque ad uso industriale, potabile e promiscuo da parte del Consorzio, l'utente indica il proprio consumo annuale previsionale stabilito all'atto di concessione, da pagarsi in ogni caso.

Il consumo previsionale impegnato per ogni concessione non può essere ridotto per fatto dell'utente durante la concessione, salvo casi eccezionali da vagliarsi da parte del Consorzio.

L'utente può però nel corso della concessione chiedere l'aumento del consumo impegnato da concedersi dal Consorzio salvo le limitazioni di cui all'art.16. In tale caso l'utente dovrà sottoscrivere in nuovo atto di utenza e provvedere al pagamento della differenza del canone dovuto. Il nuovo impegno andrà in vigore col primo giorno del trimestre successivo a quello in cui vengono completati gli adempimenti prescritti.

Art.27 Trapassi

I contratti di concessione d'acqua non potranno mai intendersi risolti per il fatto che l'immobile si trasferisca ad altri proprietari o usufruttuari, anche se dovrà necessariamente provvedersi al relativo trasferimento della concessione.

Fermo restando che tre mesi prima del trasferimento della proprietà dovrà essere data partecipazione scritta al Consorzio per consentire allo stesso la successiva volturazione o nuova concessione, la precedente proprietà ed i suoi eredi saranno sempre responsabili verso il Consorzio degli obblighi derivanti dal contratto, qualora i nuovi utilizzatori dell'utenza non assumano detti obblighi fino alla scadenza della concessione.

Art.28 Variazione di tariffe e del Regolamento

Il Consorzio, qualora lo reputi opportuno per giustificati motivi debitamente comprovati, si riserva la facoltà di modificare le tariffe e le disposizioni del presente Regolamento dandone avvio agli utenti nel modo di legge.

I nuovi prezzi e le nuove norme che avranno efficacia e vigore dal primo giorno del trimestre successivo a quello della loro approvazione, sono di diritto applicabili all'utente il quale avrà la sola facoltà di chiedere per iscritto, con raccomandata A.R., entro un mese dalla comunicazione consortile, la risoluzione della concessione.

Questa, se richiesta nel termine prescritto, avrà effetto dal primo giorno del trimestre successivo alla richiesta. Qualora la media dei consumi trimestrali registrati nell'anno solare eccedono il 25% il consumo trimestrale impegnato di cui all'art.26 del presente Regolamento, il Consorzio provvederà d'ufficio alla rideterminazione dell'impegno trimestrale che l'utente sarà obbligato a pagare e che andrà in vigore dal primo giorno del trimestre successivo alla comunicazione consortile.

E' data facoltà all'utente, con la procedura e validità di cui al 2° e 3° comma dell'art.26 di richiedere la risoluzione della concessione.

Art.29 Impegni per la fornitura dei compensi contrattuali

Gli impegni del Consorzio circa i quantitativi giornalieri di acqua in concessione si riferiscono alle condotte a valle dell'apparecchio di misura e non ad altra bocca qualsiasi dell'impianto interno.

Art.30 Interruzione del servizio- Effetti- Rivalse

Il Consorzio non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzioni di pressione nelle condotte dipendenti da eventi eccezionali, mancanza di acqua primaria o per disfunzioni occorse alla rete od all'impianto di produzione, pur provvedendo, come è possibile, con la maggiore sollecitudine a rimuovere le cause e l'utente non potrà pretendere per questo, alcun risarcimento di danni o rimborso di spesa, né la risoluzione del contratto.

In ogni caso la temporanea interruzione dell'acqua non dispensa l'utente dal pagamento del canone alle rispettive scadenze.

Art.31

Nel caso in cui occorranza urgenti e non previsti quantitativi di acqua, per l'estinzione di incendi, il Consorzio avrà facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua.

Anche in tali casi, l'utente non potrà pretendere alcun risarcimento di danni o rimborso di spesa, né la risoluzione del contratto.

Art.32 Risoluzione di diritto delle concessioni

Le concessioni si intendono risolte di diritto:

- a) nel caso di cessione di industria o di esercizio derivante dal fallimento dell'utente;
- b) nel caso di distruzione o demolizione degli immobili o di dichiarata inagibilità dell'immobile da parte dell'Autorità competente.

Restano salvi i diritti del Consorzio, in ognuno di tali casi, per la riscossione dei crediti maturati.

La concessione si intende, inoltre, revocata senza l'intervento di atto alcuno da parte del Consorzio allorché per morosità dell'utente sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un mese.

In tal caso il Consorzio ha diritto di riscuotere immediatamente, in un'unica soluzione, a titolo di penale, tutto l'importo del canone fino al termine previsto per la concessione.

Art.33 Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della Derivazione

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da guasti la derivazione e gli apparecchi costituenti l'impianto.

L'utente è responsabile verso il Consorzio dei danni provocati da qualsiasi causa ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione. Analogamente deve provvedere, ove occorra, a fare defluire una conveniente quantità di acqua nella stagione invernale per evitare che il gelo provochi danni alla derivazione ed agli apparecchi.

Sono sempre a carico dell'utente le spese per il disgelo e l'eventuali riparazioni e/o sostituzioni.

Art.34 Revoca delle concessioni per abusi

L'utente risponde nei confronti del Consorzio:

- a) per manomissioni della condotta fino all'apparecchio misuratore compreso;
- b) per destinazione dell'acqua ad uso diverso da quello per cui fu concesso;
- c) per arbitrarie derivazioni a favore di terzi.

Il Consorzio, nei casi sopra menzionati, fermo restando che agli effetti penali l'utente deve intendersi costituito in mala fede, dispone la immediata chiusura della presa e la revoca della concessione.

L'utente può estendere l'impianto solo entro i confini della sua proprietà purché dopo l'apparecchio misuratore, l'acqua non sia destinata ad uso diverso da quello per cui è concessa.

La revoca della concessione, nel caso previsto nel precedente articolo e in tutti gli altri del presente Regolamento nei quali sia pronunciata per colpa dell'utente, non esime questi dal pagamento dei canoni dovuti fino al termine della concessione, i quali, anzi, devono essere pagati in un'unica soluzione a titolo di penale, indipendentemente dal rimborso dei danni.

Inoltre il Consorzio, per i casi suddetti, può a suo insindacabile giudizio, rifiutare ogni nuova concessione all'utente per un periodo estensibile fino a tre anni.

Art.35

Qualora a richiesta dell'utente o per ragioni provocate dallo stesso, sia necessario chiudere o riaprire la rete consortile o parte di essa, l'utente è tenuto al pagamento di una tassa per ogni intervento, nella misura che sarà stabilita di volta in volta dal Consorzio in funzione e del tempo occorrente per l'effettuazione dell'intervento e della messa in opera di accorgimenti particolari per diminuire i disagi determinatisi nei confronti di altre utenze.

A) NORME SPECIALI FONTANINE PUBBLICHE ED ALTRI IMPIANTI PER USI PUBBLICI

Art.36

Sono impianti per uso pubblico:

- a) le fontanine pubbliche nei limiti che saranno stabiliti dal Consorzio, tenute presenti le esigenze ambientali, sociali e tecniche;
- b) le bocche da innaffiamento di strade o giardini pubblici;
- c) gli impianti destinati al lavaggio e delle fognature e dei pubblici urinatoi.

Art.37

E' vietato attingere acqua dagli impianti destinati agli usi di cui al precedente articolo per usi diversi da quelli specificatamente indicati dall'articolo stesso.

In caso di prelievi abusivi si procederà nei confronti dei trasgressori, a termine e di "Regolamento" e a termine di legge.

Art.38

Dalle pubbliche fontanine è vietato, pena denuncia all'autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza e la revoca della concessione.

- a) attingere e trasportare acqua con mezzi di capacità superiore ai litri cinquanta;
- b) applicare direttamente alle bocche di erogazione qualsiasi mezzo di conduzione dell'acqua;
- c) attingere acqua mediante canali, tubi ed altri mezzi per condurla in locali privati, pozzi, cisterne, in botti con o senza carro, ecc ...
- d) provvedere al lavaggio di autovetture, autocarri, betoniere, ecc...

B)

USO POTABILE

Art.39

Sono concessioni di acqua per uso potabile quelle relative a derivazioni da acquedotti che erogano acqua potabile da non destinarsi ad altri usi.

Art.40

Per le concessioni in genere il Consorzio si riserva di inserire nella derivazione, dopo l'apparecchio di misura un rubinetto idrometrico, in maniera da limitare, in base a clausola da stabilirsi nel contratto, la massima erogazione in rapporto agli impegni contrattuali, eccezione fatta nei casi in cui deve essere assicurata la disponibilità della fornitura in casi di emergenza.

Art.41

Ogni utente prima che venga eseguita la concessione, deve effettuare i versamenti ed i depositi stabiliti nell'apposita tabella dell'Allegato "A" a garanzia degli impegni assunti. I depositi, che dovranno essere intestati a favore del Consorzio Industriale, saranno infruttiferi per l'utente.

Questi verranno restituiti all'utente solo quando verrà a cessare la concessione e comunque dopo aver liquidato ogni debito con il Consorzio.

Il Consorzio potrà incamerare i depositi evidenziati nella tabella A fino a concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente Regolamento e dalla legge.

Art.42 Prezzo dell'acqua per uso potabile

Il prezzo dell'acqua concessa per uso potabile e promiscuo, nonché per uso industriale, è stabilito da apposita tariffa deliberata inizialmente dal Consiglio Direttivo del Consorzio.

La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio Idrico così come definito dall'Art.154 comma 1 lettera del D.lgs. 152/06

Tale tariffa è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Essa può essere adeguata di anno in anno, in relazione alle variazioni del potere d'acquisto della lira, prendendo come riferimento gli indici ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Resta comunque salva la possibilità da parte del C.D. entro il 30 Novembre dell'anno in corso, di adeguare per l'anno successivo il prezzo dell'acqua all'effettivo maggior costo consortile di gestione, qualora l'adeguamento in base all'indice ISTAT, precedentemente citato, non abbia garantito per l'anno in corso, l'effettivo recupero delle spese.

C)

USO INDUSTRIALE

Art.43

Sono considerate concessioni di acqua per uso industriale quelle relative a derivazioni da acquedotti che erogano acqua non potabile.

Art.44

Per le concessioni ad uso industriale con erogazione a contatore, il Consorzio si riserva di inserire nella derivazione, dopo l'apparecchio di misura un rubinetto idrometrico, in maniera da limitare, in base a clausola da stabilirsi nel contratto, la massima erogazione in rapporto agli impegnativi contrattuali, eccezion fatta per i grossi utenti impegnati in lavorazioni cui deve essere assicurata la disponibilità della fornitura in casi di emergenza.

Art.45 Concessioni stagionali

Per le industrie a carattere stagionale l'utente ha la facoltà di fissare nel contratto di utenza impegnativi semestrali di consumo in corrispondenza ai periodi di maggiore o minore attività dell'industria.

Art.46 Garanzie per le concessioni a non proprietari

Quando l'utente non è proprietario dello stabile ove si esercita l'industria, deve depositare una somma garanzia dell'impegno assunto in analogia al disposto dell'art.41.

IMPEGNATIVI E PREZZI DELL'ACQUA PER USO INDUSTRIALE

Art.47 Prezzo dell'acqua per uso industriale

Il prezzo dell'acqua concessa per uso industriale è stabilito da apposita tariffa inizialmente deliberata dal C.D. del Consorzio. Circa l'adeguamento della tariffa vale quanto previsto in merito dall'Art.42 del presente Regolamento.

Art.48

Il Consorzio si riserva la facoltà di variare, anche in corso di contratto, il minimo contrattuale, quando esso non risulti proporzionato all'importanza dell'utenza servita.

Art.49 Concessioni per uso promiscuo

Il Consorzio potrà fare concessioni di acqua per uso promiscuo a piccole aziende industriali e di servizio quando queste ne facciano richiesta.

Il minimo impegnativo per ogni concessione ad uso promiscuo è di 500 mc. a trimestre. Per dette concessioni valgono tutte le norme che regolano quelle ordinarie.

Art.50

Il Consorzio, a suo insindacabile giudizio e compatibilmente con le sue disponibilità, potrà attivare concessioni di acqua, che comunque potranno essere revocate dal Consorzio in base a sopraggiunte ed inderogabili necessità, ad aziende industriali confinanti con l'agglomerato, nonché a Comuni, quando questi ne facciano richiesta.

Per dette concessioni valgono e costituiscono impegno per l'utente tutte le norme del presente Regolamento.

Art.51

I canoni, le tariffe ed i prezzi di cui al presente Regolamento e/o preventivi consortili, non sono comprensivi di IVA né di qualsiasi imposta, tassa o contributo presente o futuro, sull'uso dell'acqua, sugli impianti e sugli apparecchi misuratori.

Tutte le imposte, tasse, tributi, di qualsivoglia specie o natura presenti e futuri che dovessero giacere sulle concessioni d'acqua, sull'esecuzione dei lavori e sulle forniture dei materiali di cui al presente Regolamento, sono a carico dell'utente.

CONCESSIONI PER BOCCHE ANTINCENDIO

Art.52 Bocche da incendio

In seguito ad apposita domanda redatta secondo le prescrizioni dell'art.14 il Consorzio può concedere speciali derivazioni per bocche da incendio da impiantarsi all'interno dell'area di proprietà dell'utente.

La domanda di concessione di acqua per bocche da incendio da installarsi eventualmente all'interno di uno stabile deve essere sempre accompagnata dal progetto esecutivo dell'impianto interno, approvato dai Vigili del Fuoco. Il Consorzio si riserva di prescrivere eventuali modificazioni e di verificare la rispondenza delle opere autorizzate con quelle eseguite.

Nel caso di non rispondenza non si darà luogo alla fornitura dell'acqua.

Tutte le modifiche o gli ampliamenti successivi dovranno essere segnalati al Consorzio prima dell'esecuzione.

I compiti affidati al Consorzio dal presente Regolamento si intendono estesi fino al limite della proprietà privata e comunque sino all'apparecchio misuratore.

Il Consorzio non risponde per eventuali carenze di pressione o di erogazione alle bocche antincendio.

Art.53 Presca unica per bocche incendio

Le diramazioni per bocche da incendio sono installate, con attacco diretto dalla tubazione consortile, e saranno indipendenti da qualunque altra derivazione.

I costi di diramazione sono a carico dell'utente.

Da tali diramazioni, come dagli apparecchi stessi, è vietato di derivare qualsiasi tubazione, come è vietato per qualsiasi ragione d'uso prelevare acqua se non per estinzione di incendi.

Tutte le diramazioni per bocche da incendio verranno suggellate dal Consorzio e solo in caso di incendio l'utente potrà rompere il suggello per servirsi della presa, dandone però tempestivo avviso telegrafico al Consorzio, seguito da relazione giustificativa.

La rottura del suggello non per causa di incendio o la mancanza di avviso prescritto, entro 24 ore dalla segnalazione, danno luogo alla sanzione di cui all'art.87

Art.54 Canoni bocche incendio

Il canone annuo per le concessioni per bocche da incendio, viene stabilito in € 300,00 per ogni bocca installata in azienda.

A garanzia dell'uso esclusivo da incendio l'utente, all'atto della concessione, deve versare per ciascuna di esser un deposito di € 600,00, che sarà incamerato a titolo di risarcimento danni in caso di infrazioni, salvo l'applicazione delle altre penalità prescritte e senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

Art.55

Il Consorzio non può in alcun modo garantire una pressione, all'attacco della condotta principale, superiore a 5 Atmosfere.

Il Consorzio non assume altresì alcuna responsabilità in ordine all'eventuale difettoso e mancato funzionamento delle bocche da incendio allorché dovessero essere adoperate, ancorché dipendenti da guasti o da lavori di manutenzione alle opere dell'acquedotto consortile, da mancanza di elettricità agli impianti di sollevamento, sciopero del personale o da qualsiasi altra causa.

E)

CONCESSIONI PROVVISORIE

Art.56 Natura delle concessioni provvisorie

Sono considerate concessioni provvisorie quelle:

- a) che siano richieste e concesse per una durata inferiore a quella indicata dall'art.9 e comunque non inferiori a mesi sei;
- b) che siano concesse in via temporanea in deroga alle disposizioni particolari del presente regolamento;
- c) che siano fatte con derivazioni praticate a valle dei contatori di impianti preesistenti, quando non fosse possibile, per ragioni contingenti, la presa diretta dalla rete consortile, a giudizio insindacabile del Consorzio;
- d) che siano fatte da condotte di altre amministrazioni, o di Enti pubblici o privati, con il consenso degli stessi e del Consorzio, quando l'acqua distribuita venga da esso fornita;
- e) che siano fatte con prelievi occasionali od isolati.

Art.57

Le norme che regolano la costruzione degli impianti per concessioni provvisorie e le concessioni stesse, sono quelle prescritte dal presente Regolamento per gli impianti e le concessioni ordinarie, salvo per quanto attiene alla durata.

Art.58 Prezzi dell'acqua per concessioni provvisorie

Il prezzo unitario dell'acqua fornita per le concessioni provvisorie di cui all'art. 60^o del presente Regolamento è stabilito nelle seguenti misure:

canone e spese istruttoria: 110,00 € + IVA per concessione

prezzo al mc: 0,50 € + IVA

Ai fini dell'avvenimento della concessione il richiedente dovrà versare anticipatamente, l'importo dell'intero canone dovuto per tutta la durata della concessione.

Il pagamento delle eccedenze rispetto all'impegnativo contrattuale è regolato dalle stesse norme in vigore per le concessioni ordinarie.

Art.59

Per tutte le concessioni provvisorie è riservata al Consorzio la facoltà di subordinare le stesse ad altre condizioni a garanzie da vagliarsi caso per caso.

Titolo III

ACCERTAMENTI DEI CONSUMI-ECCEDENZE-MODALITA' DI PAGAMENTO- APPARECCHI DI MISURA

Art.60 Misura e pagamento dell'acqua

L'acqua, concessa a deflusso libero, misurata al contatore o venturimetro, è pagata in ragione del consumo indicato dal contatore, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del pagamento del consumo annuale previsionale indicato dall'utente e stabilito nel contratto relativo.

Art.61 Eccedenze

La quantità di acqua consumata in eccedenza all'impegnativo contrattuale è determinata dalla differenza tra il consumo indicato dal contatore ed il consumo annuale previsionale indicato dall'utente e stabilito nel contratto relativo.

Le eccedenze di consumo d'acqua così determinate, saranno pagate con una maggiorazione pari al 25 % del prezzo relativo alla tariffa in vigore.

Art.62 Modalità di pagamento

L'importo del canone in abbonamento per la concessione di acqua deve essere trimestralmente pagato, o effettivamente accreditato, presso il Cassiere del Consorzio nel termine perentorio ed essenziale di giorni 30 decorrenti dalla data di emissione della fattura.

I pagamenti relativi alle quote di nolo e manutenzione degli apparecchi misuratori, eventualmente di manutenzione delle derivazioni all'importo di altre somme dovute al Consorzio per qualsiasi titolo ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento, nonché i pagamenti relativi alle eccedenze annuali o trimestrali dovranno essere corrisposti in un'unica soluzione a presentazione di fattura da parte del Consorzio.

Art.63

Il pagamento dei corrispettivi dovuti per le nuove concessioni fatte nel corso dell'anno, dovrà avere luogo mediante versamento al Consorzio entro il termine stabilito nella comunicazione che sarà fatta dal Consorzio stesso.

Art.64 Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo, gli utenti sono tenuti, oltre al pagamento dovuto, anche a quello di una penale, nella misura del 6% dell'importo fatturato, nonché agli interessi bancari vigenti al momento.

La messa in mora dell'utente avviene automaticamente allo scadere del 30° giorno dalla data di emissione della fattura senza avviso da parte del Consorzio.

La morosità dà inoltre diritto al Consorzio di sospendere la somministrazione dell'acqua, senza preavviso e senza che tale sospensione possa comunque esonerare l'utente dall'obbligo dei pagamenti fino alla scadenza del contratto, salvo i casi di rescissione di cui all'art.32.

L'utente moroso non potrà mai pretendere risarcimento di danni per la sospensione dell'erogazione. In caso di ripristino dell'erogazione, l'abbonato moroso pagherà oltre la somma per arretrati, penalità ed interessi di mora, le altre spese che il Consorzio incontrasse per la rimessa in servizio dell'impianto, nonché i diritti per la sospensione e la riattivazione della concessione ai sensi dell'art.32 del presente Regolamento.

Art.65 Tipi degli apparecchi di misura -- quote nolo contatore

Il tipo od il calibro degli apparecchi di misura dell'acqua sono stabiliti dal Consorzio in relazione alla natura della concessione ed al consumo previsionale aziendale.

Il Consorzio ha sempre facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga, senza obbligo di preavvisi o di giustificazione qualsiasi, eccezione fatta per i grossi utenti impegnati in lavorazioni richiedenti la continuità della fornitura.

Gli apparecchi sono di proprietà del Consorzio.

Gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato da terzi o da ignoti.

Le quote annue di nolo e di manutenzione degli apparecchi di misura sono stabilite nell'apposita tabella (allegato B).

Art.66 Posizione e custodia degli apparecchi di misura

Gli apparecchi di misura sono collocati, in apposito pozzetto, da realizzarsi a cura e spese dell'utente, nell'interno del lotto industriale ed a ridosso della recinzione secondo le indicazioni del Consorzio.

Il Consorzio ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso, per modifiche ambientali non imputabili ad esso venga a trovarsi in località poco adatte alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello metallico apposto dal Consorzio. La rottura o alterazione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, danno luogo ad azione penale e civile contro l'utente, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della concessione, nonché alle penali previste nel presente Regolamento.

Art.67 Guasti agli apparecchi

L'utente deve provvedere che siano riparati dal gelo e dalle manomissioni gli apparecchi di misura, la tubazione di presa e gli accessori sulla proprietà privata fino agli apparecchi di misura, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa.

Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consorzio affinché questi possa provvedere.

Art.68 Verbali di posa del contatore

La constatazione dell'applicazione ed esistenza dell'apparecchio misuratore dovrà risultare da dichiarazione sottoscritta dall'abbonato, su apposito modello, nella quale saranno menzionati il tipo dell'apparecchio, le caratteristiche, il numero di matricola ed il consumo registrato dal contatore stesso.

Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Consorzio ed esclusivamente per mezzo dei suoi agenti.

Art.69 Rimozione e sostituzione del contatore

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura, sono redatti, su appositi modelli, i relativi verbali, firmati dall'utente e dall'agente del Consorzio. In mancanza dell'utente il verbale è firmato da due testimoni. Tali verbali, oltre i dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali altre irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'utente.

Art.70 Letture dei misuratori

La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello oggetto di fatturazione.

L'agente incaricato della lettura depone nella custodia del contatore un modulo contenente l'indicazione della lettura e la data del rilevamento.

Art.71

Qualora a causa dell'utente non sia stato possibile eseguire la lettura trimestrale del misuratore il Consorzio provvederà a fatturare un consumo pari a quello dell'impegno trimestrale, dove tale impossibilità torni a verificarsi nel corso del trimestre successivo, verrà disposta la chiusura della presa dell'impianto che potrà essere riaperta soltanto dopo che sarà stata effettuata la necessaria lettura e dopo che l'utente avrà provveduto al versamento di cui a' Art.34.

Art.72 Irregolare funzionamento del contatore – medie

Qualora sia stata riscontrata l'irregolarità di funzionamento del contatore, non dipendente da responsabilità dell'utente, il consumo dell'acqua, per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura uguale a quella del corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.

Nei casi di manomissioni del contatore o quando manchi qualche elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo sarà determinato in base ad accertamenti tecnici insindacabili da parte del Consorzio.

Art.73 Verifica a richiesta dei misuratori

Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Consorzio, dietro richiesta scritta dell'utente, accompagnata da un deposito stabilito nell'apposita tabella (tabella A) dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente e la non responsabilità dello stesso, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Consorzio che disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni limitatamente al trimestre precedente a quello in cui ha avuto luogo l'accertamento.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del misuratore entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, a deflusso normale, il Consorzio incamererà il deposito effettuato a titolo di spesa di verifica.

Per gli impianti a luce tassata e per gli apparecchi venturi, il predetto limite di tolleranza è del 10%.

Titolo IV
NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI
PRESCRIZIONI E MODALITA' CONTRATTIVE

Art.74

L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente sotto il controllo e la supervisione del Consorzio.

Il Consorzio approverà lo schema idrico proposto dall'utente riservandosi di prescrivere le norme speciali che riterrà necessarie, dal lato tecnico ed igienico, perché gli impianti interni possano essere posti in esercizio.

L'accertamento alle prescrizioni consortili e la rispondenza tra l'approvato ed il realizzato od in corso di realizzazione, sarà effettuato dal Consorzio in qualsiasi momento lo creda opportuno.

Sono da osservarsi le norme stabilite nei seguenti articoli.

Art.75

Gli immobili serviti di acqua dovranno immettere le acque di rifiuto nella fogna consortile, attenendosi ai regolamenti consortili ed alle vigenti in materia o emanate successivamente ed ai quali l'utente è tenuto a uniformarsi.

Nel caso in cui le fogne consortili non siano state ancora messe in funzione, resterà, comunque a carico dell'utente il rispetto delle leggi regolanti la materia.

Art.76

Negli interni degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate.

Esse non dovranno essere poste in vicinanza di superfici riscaldate ed in linea di massima troveranno allocazione in cavi non soggetti a temperatura eccessiva.

Qualora questa ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente difese con rivestimenti isolanti o con altri mezzi di protezione.

Le reti dovranno essere costruite e mantenute a perfetta regola d'arte.

Ove la conduttura debba eccezionalmente attraversare canali o condotte di fognatura, deve sorpassarli a squadra e deve essere isolata con tubi protettori e non avere giunti almeno un metro prima e dopo gli attraversamenti suddetti.

Nessun tubo, portatore di acqua potabile, potrà di norma sottopassare o essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertata necessità e dietro benessere del Consorzio, detti tubi dovranno essere protetti con apposito dispositivo riconosciuto idoneo dal Consorzio e dall'Autorità sanitaria.

Nei punti più depressi delle condotte dovranno mettersi in opera dei rubinetti che permetteranno di scaricare completamente le condotte interne. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre allo scarico, altro congegno che consenta l'isolamento del servizio.

Tutti i rubinetti da usarsi nella distribuzione interna devono essere di tipo tale da evitare il prodursi di forti colpi di ariete nelle condotte. E' pertanto assolutamente vietata l'inserzione di rubinetti a maschio nelle condotte.

Art.77

E' vietato collegare direttamente le condutture di acqua con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapori, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste con sostanze estranee.

Analogamente è vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizioni di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

Art.78 Impianti di pompaggio

Le installazioni per il sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici di altezze superiori alle quote dei piani di distribuzione dell'acqua, dovranno realizzarsi in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua dei serbatoi che fossero annessi all'impianto di pompaggio.

E' vietato in ogni caso l'inserimento delle pompe sulle condutture direttamente collegate a quelle consortili.

I tipi di impianto di pompaggio da adottarsi saranno preventivamente approvati dall'Ufficio Tecnico consortile che potrà modificare, ove ne ravvisi la necessità. Lo schema proposto per tale impianto.

L'utente è tenuto ad eseguire le prescrizioni impartitegli.

Art.79

E' vietato l'impianto di serbatoi per la raccolta e distribuzione dell'acqua ad uso potabile. Tale divieto non ha luogo quando il serbatoio e la condotta adduttrice siano disposti in modo che non sia possibile all'acqua di ritornare nei tubi adduttori.

Nel caso che tali serbatoi fossero impiantati allo scopo di sfruttare erogazioni di acqua al di sotto del grado di sensibilità dei contatori, ovvero siano costruiti in deroga alle disposizioni degli articoli precedenti, il Consorzio, oltre all'azione penale e civile da intraprendersi a carico dell'utente, si riserva il diritto di ordinare la rimozione e, in caso di inadempienza, di disporre la sospensione dell'erogazione e la revoca della concessione.

Art.80 Modifiche

Il Consorzio potrà ordinare in qualsiasi momento le modifiche agli impianti interni che ritenesse necessarie e l'utente è tenuto ad eseguire entro i limiti di tempo che gli verranno prescritti. In caso di inadempienza il Consorzio avrà facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Art.81 Perdite, danni, responsabilità

Ogni utente, per qualsiasi causa o titolo, risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

Nessun abbuono sul consumo dell'acqua sarà pertanto ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi, dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Consorzio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che comunque dagli impianti interni potessero derivare.

Art.82 Vigilanza

Il Consorzio avrà sempre il diritto di ispezionare, a mezzo dei dipendenti del Consorzio all'uopo autorizzati, gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà.

I dipendenti del Consorzio all'uopo incaricati, muniti di tessere di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale che nel rapporto al presente Regolamento ed ai patti contrattuali.

Dette ispezioni avranno luogo nelle ore di ufficio del Consorzio e saranno possibilmente concordate con l'utente.

In caso di opposizione od ostacolo da parte dell'utente, il Consorzio si riserva il diritto di sospensione immediata dell'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche non abbiano potuto aver luogo e non sia accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar luogo a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente, nonché alla rivalsa di qualsiasi danno.

Resta altresì salvo il diritto del Consorzio alla revoca della concessione o alla riscossione dei canoni fino al termine del contratto, nonché alla rivalsa di qualsiasi danno.

Titolo V **INFRAZIONI**

Art.83

La mancata osservanza da parte degli utenti di qualsiasi norma del presente Regolamento, o delle altre condizioni accettate nel contratto di utenza, dà diritto al Consorzio di sospendere l'erogazione dell'acqua e di incamerare la penale stabilita nell'apposita tabella (Tabella A), oltre al rimborso di eventuali spese per danni.

Nei casi di frode, come sottrazione dolosa di acqua, derivazioni abusive, manomissioni o danni comunque prodotti alle condutture o agli impianti, apparecchi misuratori compresi, oltre all'azione penale e civile da sperimentarsi contro l'utente, la penale di cui al precedente comma non sarà mai inferiore ad 1/3 della penale stabilita nell'apposita tabella (Tabella A) ed il Consorzio avrà la facoltà di revocare la concessione con le conseguenze di cui all'art.34.

Quando l'utente non paghi la penale applicatagli o non adempia alle prescrizioni dettate dal Consorzio ovvero dia recidivo, il Consorzio potrà sospendere la somministrazione dell'acqua e revocare la concessione con le conseguenze di cui all'art.34.

Art.84

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono constatate dai dipendenti del Consorzio all'uopo autorizzati con regolare verbale di cui una copia è consegnata all'utente.

Titolo VI
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art.85

E' consentita l'erogazione di acqua non trattata proveniente direttamente dal fiume Trigno, per uso industriale o agricolo, al prezzo indicato nell'allegato tabella "D".
Per la concessione della predetta acqua di fiume valgono, in quanto applicabili, tutte le norme riportate nel presente Regolamento.

Art.86

Il personale addetto alla gestione dell'acquedotto consortile è munito di tessera di riconoscimento personale rilasciata dal Consorzio, timbrata e firmata, con l'indicazione dei connotati, delle generalità e qualifica del titolare. Lo stesso è tenuto ad esibirla in caso di richiesta dell'utente.

Art.87

Qualunque tassa che venisse imposta da Legge sugli impianti e sulle apparecchiature a servizio dell'acquedotto sarà ad esclusivo carico dell'utente.

Art.88

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento sono applicabili le disposizioni di legge vigenti e quelle che in materia saranno emanate successivamente.

Validato in data

Firme.....